

## A che punto siamo con il RUNTS?

---

Nota informativa n. 13/B del 13/03/2023

A seguito del **processo di trasmigrazione** (comunicazione dai precedenti registri al RUNTS degli elementi informativi e documentali riguardanti le ODV e le APS ivi iscritte) ha avuto inizio il procedimento di verifica sulla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione dell'ente nel RUNTS (art. 54 Codice Terzo Settore, artt. 31-33 D.M. 106/2020).

Tale procedimento doveva durare 180 giorni al netto di eventuali sospensioni o interruzioni predisposte dagli uffici del RUNTS e della sospensione legislativa intervenuta ai sensi dell'art. 25-bis del D.L. n. 73 del 21.06.2022, come convertito con L. n. 122 del 04.08.2022.

L'inutile decorso del suddetto termine senza che l'ufficio del RUNTS abbia adottato un provvedimento espresso, determina in applicazione del principio generale del silenzio-assenso ex art. 20 della L. 241/1990 e s.m.i., e in analogia con quanto previsto a regime dagli artt. 47 comma 4 del Codice Terzo Settore, l'effetto dell'iscrizione dell'ente al RUNTS nella sezione ODV o APS e la conseguente attribuzione allo stesso della relativa qualifica, in continuità con quella posseduta per effetto dell'iscrizione nei pregressi registri di provenienza dei dati comunicati mediante trasmigrazione.


Pertanto, a decorrere dal 7 novembre 2022 risultano iscritte al Registro Unico nazionale del Terzo Settore le ODV e le APS per le quali i competenti uffici del RUNTS non hanno avviato l'anzidetto procedimento di verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Registro Unico.

All'atto dell'iscrizione il sistema genera una comunicazione automatica che viene inviata all'indirizzo mail o PEC risultante tra i dati trasferiti a sistema. Al fine di rendere conoscibile tale iscrizione, anche nel caso di enti per i quali l'indirizzo pec non fosse presente o aggiornato, in questa pagina viene pubblicato l'elenco degli enti iscritti per decorrenza termini che il gestore del sistema ha effettuato automaticamente con le modalità concordate con la Direzione Generale e le Regioni/Province Autonome o direttamente a cura di queste ultime. La pubblicazione, avente data successiva all'effettiva decorrenza dell'iscrizione, ha valore di notifica circa la conoscenza dell'avvenuta iscrizione al RUNTS. Dalla data della pubblicazione decorreranno i 90 giorni a disposizione degli enti inclusi nell'elenco per integrare le informazioni sul RUNTS tramite l'utilizzo dell'apposito portale, secondo quanto previsto dalla [Circolare 9/2022](#).

Ulteriori elenchi, formati attraverso la collaborazione degli uffici territoriali del RUNTS, detentori dei dati di ciascun ente, saranno pubblicati in tempi successivi, una volta ricevuti dall'amministrazione. **Pertanto, la mancata inclusione nel primo elenco non è indice di mancata iscrizione per decorrenza termini.**

Il 6 marzo scorso è stato pubblicato [l'elenco n. 5 degli Enti trasmigrati iscritti per decorrenza termini](#) relativamente al periodo 31/01/2023 - 27/02/2023. Gli altri elenchi sono pubblicati [nella pagina dedicata](#) del sito del Ministero del Lavoro.

Per quanto concerne la Regione Emilia Romagna, gli Uffici rappresentano nei seguenti termini lo stato di avanzamento delle pratiche:



CF CONCLUSI	N	%
CF totali	10535	100%
CF iscritti	7594	72%
CF conclusi NON iscritti	2700	26%
CF sospesi ALL	212	2%
CF ancora da verificare (istruttori)	0	0%

Le pratiche ancora sospese rappresentano pertanto in percentuale un numero irrisorio.

Per quanto concerne invece il caso di **diniego di iscrizione nel RUNTS**, e conseguente mancato perfezionamento del procedimento di trasmigrazione, si evidenzia che ciò non pregiudica la possibilità di presentare istanza di iscrizione nel RUNTS che, in questo caso, implica l'onere di procedere seguendo l'iter ordinario di una prima iscrizione.

Diverse associazioni non sono riuscite a adeguare nei termini il proprio statuto ma sarebbero in ogni caso nella condizione di assumere, per esempio, la qualifica di **associazione di promozione sociale** nella misura in cui:

- 1) sono costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale;
- 2) sono in grado di dimostrare di perseguire finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale;

3) non sono:

- a) amministrazioni pubbliche, formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, associazioni di datori di lavoro né enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti;
  - b) circoli privati e associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale;
- 4) non presentano tra i propri associati soggetti con scopo di lucro e possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti (*fanno eccezione gli enti di promozione sportiva*);
- 5) operano nel rispetto del divieto di distribuzione indiretta di utili o proventi nei termini di cui all'[articolo 8 del Codice del terzo settore](#);
- 6) realizzano – a beneficio dei propri soci, relativi o terzi – attività di interesse generale come tassativamente indicate dall'[articolo 5 del DLgs 117/2017](#);
- 7) realizzano eventualmente [attività diverse da quelle di interesse generale](#) nei limiti della secondarietà e strumentalità e pertanto, alternativamente:
- a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore;
  - b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente del Terzo settore. tra i costi complessivi rientrano anche:
    - i costi figurativi relativi all'impiego di volontari, calcolati attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi;
    - le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;
    - la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.
- 8) possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non siano volontari, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità;
- 9) il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al numero dei volontari ed il numero dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi con tutela INAIL non può essere superiore alternativamente al 50% del numero dei volontari o al 5 % del numero degli associati.